



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

Ordinanza, n° 98 del 27.12.2019

OGGETTO: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni .

IL SINDACO

PREMESSO:

che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di varie:

- 1. Siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- 2. Piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- 3. Piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- 4. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- 5. Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche,
- 6. Stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

Ritenuto altresì che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericoli per la salute pubblica fornendo un habitat ideale alla proliferazione di insetti ed animali .

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

Che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

Che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Montella, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada.

Che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldati.

VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità descritte nel capoverso precedente ed i proprietari dei fondi in cui insistono le reti elettriche e telefoniche, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 , L. 241/1990.

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29-31-33, del Codice della Strada (D.Lgs n.° 285 del 30/04/1992).

Visto il Decreto L.vo n. 112 del 31 marzo 1998, " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57.

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.L.vo n. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 " Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visti: gli articoli 423 e 423 bis, 449 e 650 C.P.; - il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e succ. mod. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33; - il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s. m. i. ; - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ; - il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ; - lo statuto comunale.

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto.

ORDINA

Che tutti i frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- Taglio della vegetazione incolta;
- Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute +nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

- È vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
- **È fatto obbligo** ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- **È fatto obbligo** ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- **È fatto obbligo** ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolì o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- **È fatto obbligo** ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- **È fatto obbligo** ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da €. 25,00 ad €. 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs n. 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge n. 689 del 24/11/1961, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sezione, anche di natura penale.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo on-line del comune di Montella e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Avellino;
- Al Questore della provincia di Avellino;
- Alla compagnia CC di Montella;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Montella;
- Al Comando della Polizia Municipale- SEDE;
- All'Amministrazione Provinciale di Avellino – settore Viabilità e Polizia Provinciale.

RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Dalla Residenza Municipale, 27.12.2019

IL SINDACO

Dott. Riziotti Buonopane

